

IMPUTATO

Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p. e 2 D.L. n. 463/83 convertito in L. 638/83, così come modificato dal D.L. n. 338/89 convertito in L. 389/89, per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di rappresentante legale della ditta

S.A.S. con sede legale a Campobasso Via n. 11, omesso di versare all'INPS di Campobasso, entro i termini di legge, le somme trattenute sulle retribuzioni lorde dei dipendenti a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali, per i mesi: gennaio a maggio 2008; da luglio ad ottobre 2008 e l'importo complessivo di € 397,00.

In Campobasso fino a novembre 2008

A seguito dell'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - in composizione monocratica - in data 25/3/2015 con la quale l'imputato veniva assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Procuratore Generale:

Accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza impugnata con condanna alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa con i benefici di legge.

Il difensore dell'imputato:

Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata, in subordine applicarsi la tenuità del fatto ex art. 131 bis C.P.

MOTIVAZIONE

Con sentenza del 25/3/2015 il Tribunale monocratico di Campobasso ha assolto, per insussistenza del fatto, dall'ascritto reato di omissione continuata di versamento di contributi previdenziali dovuti all'INPS (di importo complessivo di euro 397,00).

Per il Tribunale, invero, deve ritenersi depenalizzata la condotta ascritta, siccome inferiore al limite di euro diecimila, indicato in legge delega; peraltro, è anche poco sostenibile la offensività della condotta stessa.

Avverso la sentenza predetta ha proposto impugnazione il P.G., il quale lamenta, in sintesi, violazione di principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di legalità, e la commistione di disciplina pregressa e di quella nuova, in ogni caso essendo rimesse al Parlamento le scelte attuative della depenalizzazione.

~~~~~

Alla odierna udienza è stata acquisita documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato; indi il P.G. e il difensore hanno concluso come riportato in verbale.


~~~~~

Osserva la Corte che il primo giudice ha errato nel ritenere già depenalizzato, sulla base di legge delega -precisamente quella n.64/2014-, la condotta omissiva ascritta, e ciò stante la non operatività immediatamente abrogatrice della stessa legge, giusta il condivisibile arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità, di cui alla sent. (sez.penale) n. 21036/2015.

Ciò posto, va rilevato che la documentazione oggi prodotta dalla difesa ed acquisita (parere favorevole del Prefetto di Campobasso del 16/4/2007 per la

sospensione dei termini ai sensi della legge 44/1999) evidenzia che nel periodo interessato dalle condotte in parola il prevenuto poteva beneficiare, per la sua posizione di imprenditore, della sospensione, ex L. 44/1999, dei termini (per le obbligazioni) perché persona offesa da reato di usura ed accedente a apposito mutuo : e ciò comporta anche la prospettabilità che esso imputato non abbia provveduto, all'epoca, ai versamenti de quibus appunto in virtù di tale beneficio previsto per gli usurati, come appunto dedotto dalla difesa.

Pertanto, restando assorbita ogni altra valutazione, ivi compresa quella della applicabilità o meno, nello specifico caso, della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p. recentemente introdotta, il prevenuto appellato va assolto perché il fatto non costituisce reato, in tali sensi parzialmente riformandosi la gravata sentenza.



P.Q.M.

Visto l'art.605 c.p.p.,


in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso, in
composizione monocratica, in data 25/3/2015 nei confronti di

ed appellata dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa
Corte,

assolve

dal reato ascrittogli in rubrica perchè il fatto non costituisce
reato.

Così deciso in Campobasso il 14 dicembre 2015


Il Direttore Amministrativo
della Corte

Il Presidente *est*
